



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 218 del 11/12/2020

Assessore Proponente: MAI DANIELE

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI CAMPO NELL'ELBA E PORTO AZZURRO PER L'UTILIZZO DI UNITA' DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 30.12.2004, N. 311 E DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. DEL 22.01.2004 - DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventi addì undici del mese di dicembre alle ore 13:30 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PETROCCHI VALENTINA	VICE SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
MORTULA SILVANO	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Deliberazione n. 218 del 11/12/2020

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota del Sindaco del Comune di Porto Azzurro, prot. n. 10056 del 09/12/2020, ricevuta dal Comune di Campo nell'Elba in data 09/12/2020, prot. 17005 con la quale, in considerazione del perdurare dell'assenza dal servizio del dipendente Responsabile dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile, si richiede la possibilità di concedere il nulla osta per la collaborazione lavorativa della dipendente di questo Ente Ilaria Marigliani per gli adempimenti in materia di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Statistica;

Richiamati:

- l'art.1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, il quale testualmente recita: "I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1 del TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. L comma 557, della legge n. 311/2004:
- la circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha previsto la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D. Lgs. 267/2000:
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- la circolare n. 2 del 26 maggio 2014 della Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali del Ministero dell'Interno ad oggetto "Problematiche applicative in materia di personale dipendente dagli enti locali: art. 1. comma 557, della legge n. 311/2004";

Vista la nota prot. n. 17151 del 10.12.2020 con la quale il dipendente interessato, Ilaria Marigliani – Cat. C4 richiede l'autorizzazione allo svolgimento della propria attività lavorativa presso il Comune di Porto Azzurro;

Preso atto dell'autorizzazione del Funzionario Responsabile dell'Area Amministrativa rilasciata al dipendente interessato, finalizzata a consentirle di svolgere l'attività lavorativa presso il Comune di Porto Azzurro alle condizioni e con le modalità da stabilire in sede di stipula di apposito accordo;

Considerato che l'espletamento dell'incarico avverrà secondo le seguenti condizioni:

- l'attività lavorativa presso il Comune di Porto Azzurro dovrà essere svolta al di fuori del normale orario di servizio prestato dal dipendente presso il Comune di Campo nell'Elba;
- l'orario di lavoro giornaliero e settimanale della dipendente non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, e comprese le 36 ore di lavoro svolte presso l'ente di appartenenza, la durata massima consentita dalla legislazione in materia, pari a quarantotto ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario;
- al dipendente verrà riconosciuta la retribuzione secondo il proprio inquadramento professionale per le ore effettivamente prestate, oneri riflessi e contributi inclusi che saranno liquidati direttamente dal Comune di Porto Azzurro;
- la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore dell'Amministrazione comunale di Porto Azzurro dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- la durata dell'accordo viene fissata indicativamente in mesi uno, periodo entro il quale è previsto il rientro del dipendente assente dal servizio, ma si intende comunque prorogata fino al rientro dello stesso, salvo ogni altra determinazione in merito;

Visto lo schema di “Accordo di collaborazione tra i comuni di Campo nell'Elba e Porto Azzurro per l'utilizzo di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge n.311/2004 e dell'articolo 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto di poter procedere alla sua approvazione;

Dato atto che i Responsabili dei procedimenti dell'Ufficio personale dei Comuni interessati dovranno dare corso agli adempimenti di cui all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici, come modificato dalla legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione;

Riconosciuta la propria competenza in merito all'adozione dell'atto “de quo”, ai sensi e per gli effetti dell'art.48 del D.Lgs. n. 267/00 e successive modifiche, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto mediante apposito accordo, ferma restando per il dipendente la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

Visto il parere di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell'Area Amministrativa ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. n. 267/2000;

Dato atto inoltre che la presente deliberazione non necessita al momento del parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti né sulla situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell'Ente;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1 di approvare la proposta di utilizzo di un'unità di personale appartenente a questo Ente e, segnatamente, della dipendente Sig.ra Ilaria Marigliani da parte del Comu-

ne di Porto Azzurro, al di fuori del normale orario di lavoro, da disciplinarsi mediante apposito accordo tra Enti, disciplinato dall'art. 1 comma 557 della Legge 30/12/2004, n. 311 in conformità alle seguenti condizioni:

- l'attività lavorativa presso il Comune di Porto Azzurro dovrà essere svolta al di fuori del normale orario di servizio prestato dal dipendente presso il Comune di Campo nell'Elba;
 - l'orario di lavoro giornaliero e settimanale del dipendente non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, e comprese le 36 ore di lavoro svolte presso l'ente di appartenenza, la durata massima consentita dalla legislazione in materia, pari a quarantotto ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario;
 - al dipendente verrà riconosciuta la retribuzione secondo il proprio inquadramento professionale per le ore effettivamente prestate, oneri riflessi e contributi inclusi che saranno liquidati direttamente dal Comune di Campo nell'Elba;
 - la prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore dell'Amministrazione comunale di Porto Azzurro dovrà consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
 - la durata dell'accordo viene fissata indicativamente in mesi uno, periodo entro il quale è previsto il rientro del dipendente assente dal servizio, ma si intende comunque prorogata fino al rientro dello stesso, salvo ogni altra determinazione in merito;
 - si intendono applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;
- 2** di approvare l'Accordo di collaborazione tra i comuni di Campo nell'Elba e Porto Azzurro per l'utilizzo di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge n.311/2004 e dell'articolo 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004" con decorrenza dal 16/12/2020 e fino al 15/01/2021, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che la scadenza prevista si intende comunque prorogata fino al rientro del dipendente assente, salvo ogni altra determinazione in merito;
 - 3** di autorizzare il Responsabile dell'Area Amministrativa alla sottoscrizione del relativo accordo, conferendogli mandato per l'adozione di ogni atto necessario e conseguente;
 - 4** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/00, in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 73 del 11.12.2020

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA